

INTRODUZIONE

La risoluzione di un quesito orale durante la seconda prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense richiede la necessaria conoscenza del sistema del diritto e della giustizia penale, degli istituti, dei principi e delle regole di rito, unitamente alle competenze che il candidato ha maturato nel corso della pratica forense, tratte dall'esperienza degli studi professionali e dal confronto con le prassi dei giudici, dei pubblici ministeri e delle cancellerie.

È importante tenere presente che il diritto e gli istituti giuridici rappresentano soltanto una parte del più ampio fenomeno della giustizia: il diritto penale e la sua procedura si fondano sulle disposizioni di legge, ma si manifestano in modo concreto e pulsante, vivendo nei modi e nelle maniere con le quali gli attori le interpretano e le applicano nelle quotidiane vicissitudini, tenuto conto delle prassi, delle strategie, dell'equilibrio dei poteri e, non meno importante, delle ideologie e dell'umana condizione di ognuno di loro.

La riformulazione della prova orale dell'esame di Stato privilegia una dimensione casistica delle questioni di diritto e procedura, problematica e assai concreta, che mira alla verifica non soltanto di una conoscenza astratta del diritto ma anche della capacità del candidato di prospettare gli sviluppi processuali e le possibili strategie difensive: la struttura del caso e le soluzioni sono pensate dalla Commissione attingendo alle più recenti pronunce della giurisprudenza e agli orientamenti più dibattuti, affinché il candidato si cimenti nella soluzione di quesiti che accadono nella realtà del processo penale, più che su questioni astratte o meramente scolastiche.

Poiché il tempo a disposizione del candidato è poco, saper articolare la discussione orale non dipende soltanto dalla conoscenza, comunque indefettibile, degli istituti di diritto sostanziale e processuale, ma anche dalla metodicità con cui si affronta il quesito, si individua la questione rilevante e si giunge alla sua soluzione seguendo un percorso argomentativo logico e strutturato.

Pochi principi ma sempre valevoli guidano il candidato verso un esito positivo della prova: lettura riflessiva della questione da risolvere, visione di sistema e attenzione al dettaglio, logicità, chiarezza e sintesi nell'ordinare gli argomenti da esporre, nonché padronanza nell'uso dei testi legislativi e soprattutto dei codici commentati, che garantiscono approdi sicuri al candidato che sa dove e come cercarli.

Poter argomentare anche in punto di procedura penale può essere per il candidato l'occasione per dare prova delle proprie competenze o un'ancora di salvezza nelle possibili incertezze dell'esame: la procedura penale ha il pregio di strutturarsi su principi ricorrenti e schemi tipici che consentono di trovare sempre soluzioni possibili o argomenti utilmente spendibili, soprattutto laddove il quesito proposto non sottoponga all'esame del candidato una specifica questione da risolvere. Si tratta essenzialmente di un esercizio di astrazione: non esiste una sola soluzione corretta, ma molteplici, e la risposta dipende allora dalle domande che siamo in grado di porci. Quali sono i profili di responsabilità ipotizzabili? In quale fase del procedimento ci troviamo e quali sono i suoi meccanismi tipici e gli sviluppi che ci attendiamo? Sussistono le condizioni di procedibilità? Quali sono i poteri investigativi o coercitivi che sono stati esercitati e quali sono i presupposti, le garanzie applicabili o gli strumenti di tutela? Quali riti speciali o istituti deflattivi risultano applicabili in relazione al reato ipotizzato?

Il presente volume offre al candidato i riferimenti interpretativi essenziali e ragionati degli istituti rilevanti nel diritto penale e nella procedura, individuando allo stesso tempo le coordinate di un metodo da adoperare intuitivamente in sede d'esame.

Michela Bortolami

*Si ringraziano: **Federico Niccolò Ricotta**, dottorando di ricerca in Procedura penale dell'Università degli Studi di Padova, che ha contribuito a curare gli aspetti processuali; **Cristiana Taccardi**, Magistrato in tirocinio, e **Francesca Boscariol**, Avvocato del Foro di Bologna, per la revisione e l'aggiornamento del volume.*

QUESITO N. 1

Delitti contro il patrimonio

Tizio, che da tempo intrattiene una relazione amorosa con Caia, viene a conoscenza del fatto che quest'ultima sta frequentando negli ultimi tempi un altro uomo.

Accecato dalla gelosia, la sera stessa si reca presso l'abitazione di Caia e, appena entrato, le chiede di consegnargli il cellulare a dimostrazione della sua fedeltà.

Caia, tuttavia, si oppone a tale richiesta; Tizio allora, vedendo appoggiata sul divano la borsa di Caia con all'interno il telefono cellulare, con gesto repentino la afferra e scappa.

Poche ore dopo, Caia ritrova sul marciapiede, vicino all'ingresso della propria abitazione, la propria borsa, senza il cellulare al suo interno.

Caia si reca quindi presso la più vicina Stazione dei Carabinieri e propone denuncia-querela contro Tizio per il furto sia della borsa che del cellulare.

Successivamente, Tizio viene sottoposto a procedimento per il reato di furto, aggravato dai futili motivi.

Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di furto, illustri i profili di responsabilità che emergono in capo a Tizio e le possibili strategie processuali.

**SCANSIONE DEI MOMENTI CONCETTUALI
PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO**

1. Lettura del quesito e comprensione delle richieste.	<p>Il quesito richiede direttamente ovvero indirettamente di trattare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brevi cenni sul reato di furto; – la posizione di Tizio; – le possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.
2. Evidenziare elementi fattuali rilevanti del quesito.	<p><i>“Accecato dalla gelosia (...) le chiede di consegnargli il cellulare a dimostrazione della sua fedeltà”.</i></p> <p>➔ Da tale circostanza si desume che il motivo a delinquere di Tizio è identificabile nella gelosia: ci si deve chiedere se tale motivo integri la circostanza aggravante contestata; inoltre, se sia compatibile con il fine precipuo di trarre profitto dalla successiva condotta furtiva.</p> <p><i>“Con gesto repentino la afferra e scappa”.</i></p> <p>➔ La condotta è suscumbibile in quella di furto.</p> <p><i>“Caia ritrova sul marciapiede, vicino all’ingresso della propria abitazione, la propria borsa, senza il cellulare al suo interno”.</i></p> <p>➔ Tizio dimostra di non voler trarre utilità patrimoniale dall’impossessamento della borsa; dubbi invece con riferimento al cellulare, che non viene ritrovato.</p> <p><i>“Propone denuncia-querela contro Tizio per il furto”.</i></p> <p>➔ Da tale circostanza si desume che sussiste la necessaria condizione di procedibilità per il reato di furto.</p>
3. Individuazione del quadro normativo di riferimento.	<p>L’analisi normativa andrà rivolta sulle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 624 c.p. – art. 61 n. 1 c.p. – art. 337 c.p.p. (querela) – art. 340 c.p.p. (rimessione della querela)
4. Individuato il quadro normativo di riferimento, l’attenzione andrà canalizzata alla comprensione delle problematiche.	<p>Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quali sono gli elementi costitutivi del reato di furto? 2. La condotta di Tizio è suscumbibile in tale fattispecie? 3. Il motivo di gelosia integra il dolo specifico del fine di profitto? 4. Cosa si intende per profitto? 5. In cosa consiste l’aggravante dei futili motivi?

4. Individuato il quadro normativo di riferimento, l'attenzione andrà canalizzata alla comprensione delle problematiche.	<ul style="list-style-type: none">6. Cosa si intende per motivo?7. Il movente di gelosia può integrare un motivo futile?8. Nel caso di specie, la gravità del reato è proporzionata rispetto al motivo che ha indotto Tizio ad agire?9. Quali sono le possibili vie di fuga dal processo?10. È possibile la rimessione della querela?
---	---

**SCALETTA DETTAGLIATA
PER L'ESPOSIZIONE DEL QUESITO**

Incipit	<p>Disciplina rilevante: delitto di furto <i>ex art.</i> 624 c.p. e circostanza aggravante comune dei futili motivi <i>ex art.</i> 61 n. 1 c.p.; remissione della querela (art. 340 c.p.p.) e definizioni alternative del procedimento.</p> <p>Questione problematica: il quesito richiede di individuare la consistenza del dolo specifico (fine del profitto) necessario ad integrare la fattispecie; contenuto dell'art. 61 n. 1 c.p., che prevede la circostanza aggravante comune dell'aver agito per motivi futili (compatibile con la gelosia). Successivamente sarà utile illustrare il ricorso alle possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.</p>
Inquadramento normativo	<p>Brevi cenni relativi al reato di cui all'art. 624 c.p.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Soggetto attivo: chiunque, reato comune. – Collocazione sistematica: reati contro il patrimonio. <p>Bene giuridico tutelato: pacifico rapporto materiale tra i consociati e i beni, inteso quale interesse di ciascuno che nulla gli sia illecitamente sottratto.</p> <p>Condotta: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nozione di cosa mobile. – Nozione di sottrazione. – Nozione di impossessamento. <p>Momento consumativo del reato: instaurarsi, anche temporaneo, del dominio dell'agente sulla cosa mobile.</p> <p>Dolo: coscienza e volontà della sottrazione e dell'altruità della cosa; dolo specifico del profitto.</p> <p>Condizione di procedibilità: a querela della persona offesa, salvo se aggravato in determinate ipotesi.</p>

<p>Questione problematica</p>	<p>Introdurre la prima questione problematica: È necessario evidenziare che sussistono tutti gli elementi oggettivi per la configurabilità del reato di furto (sottrazione a Caia sia la borsa che il cellulare, che costituiscono entrambi “cose mobili”, privando la medesima del possesso sugli stessi ed ottenendo la propria signoria su di essi). Residua un dubbio sulla configurabilità del dolo specifico del profitto, avendo Tizio agito per fini di gelosia.</p> <p>Argomentazioni per rispondere alla prima problematica giuridica: È necessario partire dalla nozione di fine del profitto e dal dibattito interpretativo sul punto. L’interpretazione estensiva ricomprende anche il vantaggio di natura non patrimoniale ma meramente psichico od emotivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prima critica: lettura teleologica e sistematica e necessario carattere patrimoniale del vantaggio. – Seconda critica: interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione nella parte in cui prevede il dolo specifico. <p>Nel secondo orientamento il profitto si sostanzia in un vantaggio di natura patrimoniale.</p> <ul style="list-style-type: none"> – La sussistenza del fine del profitto nel caso di specie si desume considerando che: <ul style="list-style-type: none"> – Tizio è inizialmente spinto dalla gelosia; – Tizio ha abbandonato la borsa ma non il cellulare. <p>Introduzione della seconda questione problematica: Nel caso di specie non è configurabile la circostanza aggravante dei futili motivi.</p> <p>Argomentazioni per rispondere alla problematica giuridica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nozione di motivo: causa psichica della condotta. – Nozione di futilità del motivo: stimolo esterno lieve e banale, che diviene più che la causa il pretesto per la commissione del reato. – La gelosia non è socialmente riconducibile al futile motivo. <p>Il reato in questione non è manifestazione sproporzionata rispetto al motivo.</p>
--------------------------------------	--

<p>Questioni di procedura</p>	<p>Nell'ipotesi di furto semplice, ancorché aggravato dai futili motivi, il trattamento sanzionatorio è limitato e consente l'accesso a tutti i riti speciali e ai possibili benefici di legge (come la sospensione condizionale della pena) e, ancora più rilevante, si tratta di una ipotesi di furto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, non procedibile d'ufficio.</p> <p>L'estinzione per remissione di querela ha effetti in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 c.p.p.): se deduciamo di trovarci ancora nel corso delle indagini preliminari, remissione e accettazione della querela provocheranno l'archiviazione del procedimento; altrimenti, se il P.M. ha già esercitato l'azione penale citando Tizio direttamente innanzi al giudice del dibattimento (art. 550 c.p.p.), il Giudice dovrà pronunciarsi con sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta estinzione del reato.</p> <p>Caia può ancora determinarsi per la remissione, che nell'ipotesi del furto semplice, procedibile solo a querela, provocherà l'estinzione del reato e di conseguenza l'arresto del procedimento avviato a carico di Tizio.</p> <p>Se la via della remissione non è possibile, Tizio potrà sempre ricorrere ad uno dei possibili riti alternativi, tutti applicabili nel caso di specie (sospensione con messa alla prova <i>ex</i> artt. 168 c.p. e 464 <i>bis</i> c.p.p.; applicazione della pena su richiesta <i>ex</i> art. 444 c.p.p., giudizio abbreviato <i>ex</i> art. 438 c.p.p.) oppure beneficiare della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che opera sin dalla fase delle indagini come causa di archiviazione (art. 411 c.p.p.). Con il d.lgs. 150/2022, si è modificata la procedibilità: a querela di parte (art. 336 c.p.p.), tranne nelle ipotesi in cui la persona offesa sia incapace, per età o infermità o ricorra la circostanza di cui all'art. 625, comma 7 e 7 bis.</p> <p>Si introduce altresì una nuova causa di estinzione del reato con la remissione tacita della querela della persona offesa per esito positivo del programma di giustizia riparativa. Anche la mancata presentazione all'udienza della persona offesa citata come testimone equivale a remissione tacita di querela.</p>
--------------------------------------	--

Conclusioni	<p>Tizio può ritenersi responsabile del delitto di furto, attesa la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto, deducibile, anche nella sua accezione più restrittiva, dal fatto che egli non abbia abbandonato o restituito il cellulare a Caia. Il fatto di reato non può però ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p., non potendo la gelosia integrare un futile motivo.</p>
--------------------	---

SOLUZIONE

Introduzione

Il caso proposto richiede di analizzare il reato di furto e, in particolare, la consistenza del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie.

Per la completa soluzione del caso è necessario altresì indagare il contenuto dell'art. 61 n. 1 c.p., che prevede la circostanza aggravante comune dell'aver agito per motivi futili. Successivamente, sarà utile illustrare il ricorso alle possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.

Inquadramento normativo

Il reato di furto è previsto e punito dall'art. 624 c.p., sistematicamente collocato tra i delitti contro il patrimonio, ed è previsto dal legislatore a tutela del pacifico rapporto materiale tra i consociati e i beni, inteso quale interesse di ciascuno che nulla gli sia illecitamente sottratto.

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

La condotta incriminata consiste nell'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Oggetto materiale della condotta di furto è la cosa mobile altrui. Cosa è, innanzitutto, tutto ciò che è diverso dalla persona umana vivente, ivi compresa, per espresso richiamo normativo, l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. La cosa mobile è pertanto caratterizzata dalla possibilità per il soggetto di appropriarsene e/o impossessarsene. Non è necessario che la cosa oggetto materiale della condotta presenti un valore economico-patrimoniale, ma è sufficiente che rivesta per il soggetto passivo un interesse riconosciuto rilevante dai consociati.

Quanto al concetto di detenzione, la stessa deve intendersi nel senso di disponibilità materiale, ovvero di un autonomo potere materiale sulla cosa in virtù del quale un soggetto si trovi nella possibilità immediata ed attuale – anche meramente virtuale, ma pur sempre effettiva – di signoreggiarla fisicamente.

La condotta incriminata si identifica nella sottrazione e nel successivo impossessamento della cosa.

Per aversi sottrazione è necessaria l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente possessore; in altri termini occorre l'eliminazione dell'altrui possesso; in tal senso, la sottrazione, dal punto di vista del soggetto passivo del reato, si sostanzia nello spossessamento; dal punto di vista del soggetto attivo, invece, rappresenta il presupposto per un nuovo impossessamento.

Perché via sia impossessamento da parte del soggetto attivo occorre l'instaurazione di un nuovo potere di fatto sulla cosa.

I due momenti – sottrazione ed impossessamento – non coincidono necessariamente, potendo avere luogo in tempi diversi.

Al fine della consumazione del reato, è necessario, ma anche sufficiente, che la *res* sottratta sia passata, se pur per breve tempo, sotto il dominio dell'agente.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la norma prescrive la volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unita alla consapevolezza dell'altruità della cosa; inoltre, l'agente deve agire necessariamente col fine di trarre profitto, configurandosi un'ipotesi di dolo specifico.

Infine, è da rilevarsi la procedibilità a querela. A seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150/22 (c.d. Riforma Cartabia), si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

La procedibilità rimane a querela anche per le ipotesi aggravate in ragione della modifica della procedibilità con il d.lgs. 150/2022 (entrato in vigore il 30 dicembre 2022). Rimangono procedibili d'ufficio esclusivamente le ipotesi aggravate dall'art. 625 co. 7 e 7 bis c.p., ovvero nel caso in cui la persona offesa si incapace, per età o infermità.

Questioni problematiche

Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi oggettivi per la configurabilità del reato di furto.

Tizio, infatti, ha sottratto a Caia sia la borsa che il cellulare, che costituiscono entrambi "cose mobili", privando la medesima del possesso sugli stessi ed ottenendo la propria signoria su di essi.

Con riferimento all'elemento soggettivo, non è discutibile che Tizio fosse a conoscenza dell'altruità dei beni sottratti.

Ciò che invece può porsi in dubbio è la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto dalla condotta furtiva tenuta.

Tizio, infatti, ha agito con il fine di controllare il contenuto del cellulare di Caia, per motivi di gelosia.

Per comprendere se, nel caso di specie, possa dirsi integrato il dolo specifico richiesto dall'art. 624 c.p. e, così, il reato, è necessario delineare il concetto del fine di profitto.

Ebbene, sul punto si registra un contrasto di opinioni tra gli interpreti.